



Settore: Organizzazione
Ufficio Personale

Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina N. 683 del 09/06/2022

Atto N. 90 / 2022 /

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21-5-2018. PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.

IL RESPONSABILE

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica giusto decreto del Sindaco n. 4 in data 20.01.2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 20.12.2021 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2022 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anni 2022/2024”;

PREMESSO che:

- Il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate rientra tra le competenze dirigenziali, fatta salva la competenza della Giunta comunale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario procedere in questa sede alla costituzione del fondo risorse decentrate del corrente anno al fine di utilizzare le risorse di salario accessorio che derivano da impegni già assunti dall'amministrazione (progressioni economiche orizzontali già attribuite negli scorsi anni) o da disposizioni del CCNL (indennità di comparto, indennità personale educativo ...) o per voci di spesa che hanno la loro ragione nell'organizzazione degli uffici (turno, reperibilità, condizioni di lavoro, indennità di servizio, di funzione, specifiche responsabilità ...)

DATO ATTO che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/08/2018, che prevede che sia costituito da 3 blocchi di risorse, come di seguito precisato in dettaglio:

comma 1 - un unico importo consolidato (detto IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017; tale importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

comma 2 – l'unico importo consolidato di cui sopra è stabilmente incrementato:

- come previsto alla lett. b), di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data;
- come previsto alla lett. c), dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- come previsto alla lett. e), degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi di trasferimento di funzioni;

comma 3 – risorse variabili che di anno in anno continuano ad alimentare il fondo risorse decentrate;

- Viene confermato che il fondo risorse decentrate non possa superare nel suo totale l'importo del fondo decentrato dell'anno 2016, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- Vi sono voci che non concorrono alla determinazione del limite del fondo risorse decentrate, anche sulla scorta della dichiarazione congiunta n. 5;
- Continuano ad essere conteggiate nel fondo risorse decentrate le somme per le funzioni tecniche, sulla scorta dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL in commento;

FATTO RILEVARE con riferimento alle risorse di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21-5-2018:

- che per determinare l'importo unico consolidato (IUC) è stato preso a riferimento il fondo decentrato del 2017, come da determinazioni n. 216/17.03.2017 e n. 1081/14.11.2017; questo fondo è quello che è stato certificato in data 15.12.2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti in occasione dell'esame dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017;
- che l'importo dello IUC 2017 è stato determinato in **€ 280.395,81** già al netto delle detrazioni storiche e consolidate del fondo decentrato;

ATTESO che con DT 1027 in data 04.10.2019, a seguito di parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è stato incrementato il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 2004 in poi dell'importo di **€ 4.970,12** corrispondente allo 0,20% del Monte salari 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza e calcolato in base alle indicazioni fornite nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008), dando atto che tale somma è indisponibile e che quindi non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa dal 2004 al 2018;

FATTO RILEVARE con riferimento alle risorse di cui all'art. 67 comma 2 del CCNL 21-5-2018:

- che a valere dall'anno 2019 l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari a € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;
- precisato che l'ARAN con diversi pareri ha fornito delle indicazioni in ordine alle modalità di calcolo dell'incremento di cui sopra;

- dato atto che nella tabella 1 al Conto annuale 2016 (riferito all'anno 2015), così come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, risultano presenti alla data del 31/12/2015 n. 97 unità di personale con contratto a tempo indeterminato di cui n. 1 con qualifica di dirigente;
- dato atto, altresì, che nella tabella 2A del predetto documento risultano presenti alla data del 31 dicembre 2015 n. 3 unità di personale con contratto a tempo determinato;
- che, per quanto sopra, l'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 risulta pari ad **€ 8.236,80** (€83,20 x n. 99 unità) e di dare atto che tale incremento resta confermato in modo permanente nei fondi degli anni successivi;
- che entrano nel fondo risorse decentrate ai sensi della lettera b) del suddetto comma, le risorse che costituiscono il cosiddetto riallineamento progressioni economiche orizzontali a seguito degli incrementi contrattuali che operano sulle posizioni di sviluppo stipendiale. L'importo di questo incremento è pari ad **€ 7.796,41**;
E' opportuno evidenziare che i suddetti incrementi delle risorse stabili, sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, non rientrano nel computo del tetto di spesa del 2016 trattandosi di costo contrattuale.
- che anche per l'anno 2022 devono essere inserite come incremento della parte stabile del fondo le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera c) e precisamente la retribuzione individuale di anzianità (RIA) non più corrisposta al personale cessato dal servizio fino al 31.12.2021; detto importo, per il fondo 2022 è pari ad **€ 12.400,36**;

RILEVATO con riferimento alle risorse di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21-5-2018:

- che rientrano nella voce delle risorse variabili ai sensi della lettera c) della citata norma contrattuale le risorse per compensare le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 50/2017; in particolare dette risorse dall'1.1.2018 non sono soggette al limite del fondo anno 2016, come da dichiarazione congiunta n. 9 che richiama la deliberazione n. 6/2018/QMIG del 26.4.2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, intervenuta dopo la modifica apportata al D. Lgs. 50/2017 dall'art. 1 comma 526 della legge n. 205/2017; ne consegue che dal 2018 dette somme possono essere stanziare senza essere computate nel tetto del fondo e al momento sono state provvisoriamente determinate in **€ 30.000,00** ma l'importo dovrà essere successivamente rivisto in relazione a quelle che saranno le indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori e Servizi dell'Ente sulle somme per incentivare le funzioni tecniche. In ogni caso detta voce è rispetto al fondo decentrato una partita di giro e non incide sugli equilibri del fondo risorse decentrate;
- che rientrano nella voce delle risorse variabili ai sensi della lettera c) della citata norma contrattuale le risorse per compensare gli incentivi Gestione Entrate IMU / TARI (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145) determinate provvisoriamente in **€ 10.000,00**. Tale importo non è sottoposto al limite di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- che rientrano tra le voci variabili, ai sensi della lettera e) della citata norma contrattuale, i risparmi per il lavoro straordinario dell'anno precedente, quantificati per questo ente a consuntivo in **€ 14.056,000**; detta somma non rientra nel tetto del fondo decentrato anno 2016;
- che rientrano sempre ai sensi della lettera e) le economie del fondo decentrato 2021 derivanti dalle risorse stabili dello stesso; per l'anno 2021 tale voce non è ancora stata quantificata in quanto non sono ancora stati effettuati tutti i pagamenti a carico del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021. Questa voce non rientra nel tetto del fondo decentrato anno 2016. L'inserimento di questa voce nel fondo è supportata anche da quanto previsto nell'art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 in tema di risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2 CCNL, non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- che rientrano in questa voce le RIA dei cessati dell'anno precedente, per i ratei non corrisposti nell'anno precedente; detto importo, per l'anno 2022, è pari ad **€ 785,05**;

RILEVATO con riferimento alle risorse di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL 21-5-2018:

- che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi definiti nel Piano della Performance;
- che con deliberazione di Giunta in data 09.06.2022 sono state approvate le Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica, al fine di compensare progetti ritenuti strategici

dall'Amministrazione che sono individuati nel presente atto, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b), di prevedere le seguenti somme:

Attività estiva Asilo Nido	€ 1.500,00
Frequenza e superamento test di verifica corso competenze digitali per la PA organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica	€ 10.000,00
Totale	€ 11.500,00

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

DATO ATTO con riferimento alla riduzione da operare sul fondo per il 2022:

- A. che il vincolo previsto dalla disposizione in parola si debba applicare all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e, quindi, non alle sue singole componenti (Cfr. Delibera Corte dei conti Piemonte n. 135/2016 PAR del 29 novembre 2016);
- B. che, sempre con riferimento a questa riduzione, al fine della verifica del rispetto del limite dell'anno 2016 rilevano anche le risorse direttamente stanziare in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l'idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo (Cfr. Delibera Corte dei conti Lombardia n. 294/2016);

RICHIAMATO l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019, che prevede che i Comuni adeguino il limite del trattamento accessorio, individuato dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, per garantire il mantenimento di una “quota media pro capite” in favore del proprio dipendente in caso di incremento della dotazione organica;

VISTI:

- il D.M. attuativo 17 marzo 2020, art. 1, c. 2, che stabilisce l'applicazione del sopra citato art. 33 con decorrenza 20 aprile 2020;
- la circolare esplicativa del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. 226/11.9.2020;
- la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877/1.9.2020, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alle modalità dell'adeguamento del limite di cui sopra;

RITENUTO opportuno rinviare a successiva revisione l'eventuale integrazione delle risorse sulla base del numero dei dipendenti dell'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2018, fermo restando che è fatto salvo in ogni caso il limite iniziale qualora il personale sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

DATO ATTO che in fase di aggiornamento del presente atto si dovrà tenere conto degli eventuali risparmi della parte stabile del fondo 2021, che andranno ad incrementare la parte variabile del fondo risorse 2022;

RITENUTO a questo punto procedere a quantificare il fondo risorse decentrate del 2022 in relazione al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, applicando la disciplina contrattuale di cui all'art. 67 del citato CCNL 21/05/2018;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 67 comma 1 del CCNL in parola, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente ed il loro ammontare determinato con GC

161 in data 20.12.2019, tenendo conto delle convenzioni in essere, è pari ad **€ 105.666,67 di cui il 20% è destinato alla retribuzione di risultato**;

DATO ATTO pertanto che il totale del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 è pari ad **€ 313.799,50** di parte stabile ed **€ 66.341,05** di parte variabile per un totale di **€ 380.140,55** da cui vanno decurtati gli importi di **€ 13.826,22** per il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (limite fondo anno 2016) e di **€ 2.000,00** per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di P.O.;

CONSIDERATO che l'attività di costituzione del fondo delle risorse decentrate costituisce un atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a partecipazione o a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce dell'art. 33 del D.L. 34/2019 ("cosiddetto Decreto Crescita") e di ulteriori eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RITENUTO di dover sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti la costituzione del fondo delle risorse decentrate;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di costituire il Fondo per le Risorse Decentrate per il personale non dirigente del Comune di Somma Lombardo per l'anno 2022, per le motivazioni analiticamente esposte in premessa, nel modo seguente:

RISORSE STABILI

Comma 1

VOCE	RIFERIMENTO CONTRATTUALE	IMPORTO
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67 c. 1 del CCNL 21/05/2018	art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018	€ 285.365,93
Comma 2		
INCREMENTO € 83,20 per ogni dipendente al 31/12/2015	art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018 EXTRA TETTO	€ 8.236,80
INCREMENTO DIFFERENZIALI POSIZIONI ECONOMICHE	art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018 EXTRA TETTO	€ 7.796,41
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO art.	– cessazioni anno 2017	€ 1.172,58
	– cessazioni anno 2018	€ 5.000,97

67 c. 2 lett. c) CCNL 21/5/2018	– cessazioni anno 2019	€ 2.343,12
	– cessazioni anno 2020	€ 1.699,49
	– cessazioni anno 2021	€ 2.184,20
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE TRASFERITO	art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 313.799,50
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO		€ 16.033,21
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO (di cui € 2.000,00 per finanziare Retribuzione Posizione e Risultato P.O.)		€ 297.766,29

RISORSE VARIABILI

RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21/5/2018 – Funzioni Tecniche EXTRA TETTO	€ 30.000,00
	art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21/5/2018 – Recupero evasione IMU / TARI EXTRA TETTO	€ 10.000,00
IMPORTI UNA TANTUM CORRISPONDENTI ALLA FRAZIONE DI RIA CALCOLATI IN MISURA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO LA CESSAZIONE	art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 – a decorrere dal 2019 su cessazioni anno precedente (anno 2021)	€ 785,05
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 21/5/2018 EXTRA TETTO	€ 14.056,00
IMPORTO EVENTUALI RISORSE STANZIATE DAGLI ENTI (EX ART. 15, COMMA 2, CCNL 1999)	art. 67 c. 4 CCNL 21/5/2018	€ 0,00
IMPORTO EVENTUALI RISORSE STANZIATE DAGLI ENTI	art. 67 c. 5 lettera b) CCNL 21/5/2018	€ 11.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 66.341,05
TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO		€ 54.056,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO		€ 12.285,05
DECURTAZIONI DA OPERARE PER LIMITE RISPETTO ANNO 2016 (€ 296.225,12)		- € 13.826,22

3) di dare atto pertanto che il totale del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 è pari ad **€ 313.799,50** di parte stabile ed **€ 66.341,05** di parte variabile per un totale di **€ 380.140,55** da cui vanno decurtati gli importi di **€ 13.826,22** per il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio

2017, n. 75 (limite fondo anno 2016) e di € 2.000,00 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di P.O.;

- 4) Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce dell'art. 33 del D.L. 34/2019 ("cosiddetto Decreto Crescita") e di ulteriori di future novità normative e/o circolari esplicative;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti la spesa del personale;
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, quali le progressioni economiche storiche, le indennità di comparto, le indennità del personale educativo;
- 7) Di dare atto che sarà attivato l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate;
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

ALLEGATI:

Descrizione	Oggetto
-------------	---------

SETTORI INTERESSATI:

Ufficio Personale

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 09/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE

firmato digitalmente

BORRONI MARISA ANNA